

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, VALIANTE, BUTTÈ, BUZZI, GERBINO, BIANCHI GERARDO, CAIAZZA, RAMPA, CANESTRARI, ALBA, FUSARO, COLLESELLI, LIMONI, PATRINI, FRANZO, ISGRÒ, FRUNZIO, BARONI

Presentata il 18 gennaio 1963

Modifiche ai limiti di reddito previsti per il diritto alle quote aggiunte di famiglia ai dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di Enti di diritto pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 12 agosto 1962, n. 1338, è stato disposto l'aumento del 30 per cento delle pensioni a carico dell'assicurazione, invalidità e vecchiaia e superstiti e l'elevazione dei trattamenti minimi a lire 12.000 per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e a lire 15.000 per i pensionati che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Purtroppo la norma di cui all'articolo 18 della stessa legge, che prevede l'elevazione dei limiti di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per i dipendenti delle Aziende private a lire 18.000 per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori, non ha rilevanza sul trattamento di famiglia spettante ai dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di Enti di diritto pubblico.

Infatti per i dipendenti pubblici sono tuttora vigenti le norme previste dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, che fissano i limiti di reddito preclusivi al diritto alle quote aggiunte di famiglia in lire 11.000 per il primo genitore a carico ed in lire 10.000 per il secondo.

Mantenendo la validità di tale norma i dipendenti pubblici sono automaticamente esclusi del diritto al trattamento di famiglia per i genitori pensionati.

Al fine di ovviare a qualsiasi sperequazione, per altro non giustificata, presentiamo alla vostra attenzione la seguente proposta che, adottando il criterio di uniformare la misura dei redditi per il riconoscimento del carico familiare, acconsente a tutti i lavoratori, per il futuro, l'automatico allineamento del settore pubblico al settore privato e chiediamo l'unanime vostro urgente consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° luglio 1962, i limiti di reddito derivanti da pensione prescritti per la corresponsione delle quote aggiunte

di famiglia, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai dipendenti dello Stato, degli Enti locali, e di Enti di diritto pubblico, sono stabiliti nella stessa misura prevista per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari.